



REGIONE LIGURIA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Ordinanza numero 5/2020

Oggetto: Proroga termini per operazioni di accertamento gestione rifiuti svolte nell'anno 2019.

VISTI:

- il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n.1, "Codice della Protezione Civile";
- la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile in data 3 febbraio 2020 n. 630 recante primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
- il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile – coordinatore interventi ai sensi dell'o.C.D.P.C. - 27 febbraio 2020 n. 624 con il quale, tra l'altro, è stato nominato il Presidente della Regione Liguria quale Soggetto Attuatore ai sensi dell'art. 1 comma 1 della o.C.D.P.C. 630 del 3 febbraio 2020;
- il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 che adotta misure urgenti di contenimento del contagio;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 febbraio 2020 avente ad oggetto "Razionalizzazione delle misure di gestione dell'emergenza al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID – 19";

- il Decreto-Legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-2019”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

VISTE INOLTRE:

- La Legge regionale n.23/2007 “Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi “, ed in particolare:
 - l’ art. 5, che prevede:
 - “1. Ai Comuni che non abbiano raggiunto gli obiettivi minimi di raccolta differenziata previsti dall’ articolo 205 del d.lgs. 152/2006 , viene applicata l'addizionale del 20 per cento con le modalità previste dal medesimo articolo 205, comma 3.
 2. L'accertamento sulle quote di raccolta differenziata è effettuato su base annua dall'Osservatorio Regionale di cui all'articolo 36 della legge regionale 4 agosto 2006 n. 20 (nuovo ordinamento dell'Agenzia regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale), in collaborazione con gli Osservatori istituiti presso le Province in base all'articolo 10, comma 5, della legge 23 marzo 2001, n. 93 (disposizioni in campo ambientale), e con Arpal, sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni rese dai Comuni ai sensi del comma 3.
 3. Ai fini della determinazione delle quote di raccolta differenziata raggiunte, ciascun Comune della Liguria comunica alla Regione i risultati raggiunti nell'anno precedente entro il termine del 31 marzo tramite compilazione ed invio del modello definito ed approvato dalla Regione nell'ambito del censimento annuale relativo ai rifiuti prodotti nell'anno precedente.
 4. La Giunta regionale, sulla base dell'accertamento di cui al comma 1, entro il termine del 30 giugno approva un atto che riporta, per ciascun Comune, la relativa quota di raccolta differenziata raggiunta, calcolata sulla base di criteri omogenei.

5. Ai Comuni che non inviino la comunicazione alla Regione entro il termine di cui al comma 3, l'addizionale del 20 per cento viene applicata indipendentemente dai risultati raggiunti, previa assegnazione del termine di trenta giorni per provvedere”.

- l'art.17-bis, che prevede :

“ 1. I gestori degli impianti e attività autorizzati al recupero e smaltimento di rifiuti sono tenuti alla comunicazione, tramite applicativo web messo a disposizione dalla Regione, dei dati e informazioni relativi ai quantitativi di tutte le tipologie di rifiuti gestiti su base annuale, in base ai provvedimenti autorizzativi vigenti.

2. La Giunta regionale determina le date di decorrenza dell'obbligo di cui al comma 1, nonché le modalità, le tempistiche e le scadenze per il caricamento dei dati, con riferimento alle diverse tipologie di impianti o di rifiuti gestiti.

3. L'inosservanza dell'obbligo di compilazione dei dati di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 10.000,00.

4. Le province e la Città metropolitana provvedono all'accertamento e alla contestazione delle violazioni all'obbligo di cui al comma 1, introitando le entrate derivanti dalla riscossione delle sanzioni. I proventi delle sanzioni sono destinati all'attività di controllo in campo ambientale.

- La D.G.R. n.151 del 24 febbraio 2017, “Aggiornamento al “Metodo per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed alle modalità operative per l'accertamento dei risultati annuali di raccolta differenziata raggiunti nei Comuni liguri”, che prevede, anche nello specifico allegato 3, “Procedura per la gestione dei flussi di dati relativi al censimento ru e modalità operative per l'accertamento dei risultati annuali di raccolta differenziata raggiunti nei comuni liguri”, il caricamento dati da parte dei referenti comunali sull'applicativo Orso per la compilazione entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno;
- La D.G.R. 176 del 3 marzo 2017, recante aggiornamento al “Metodo di calcolo del tasso di riciclaggio e recupero (Trir) dei rifiuti urbani e assimilati”, la quale, tra le altre cose, ai fini dell'accertamento annuale dei risultati di riciclaggio e recupero comunali stabilisce:
 - che in caso di mancato caricamento entro il 31 marzo, tramite applicazione informatica dedicata, dei dati comunali necessari al calcolo da parte dei comuni, il tasso di riciclaggio e recupero sarà considerato pari a zero; ai fini della determinazione del contributo di cui alla L.R. 20/2015 saranno utilizzati i dati di raccolta differenziata dell'ultima annualità disponibile e i dati delle analisi merceologiche dell'anno di riferimento;
 - che la Giunta Regionale accerterà il tasso di riciclaggio e recupero, determinando l'entità del versamento eventualmente dovuto dai Comuni con propria deliberazione, entro il 30.6;
 - le modalità per il versamento delle somme di cui al comma 6 dell'articolo 3 della Legge Regionale n. 20/2015, per i Comuni che non abbiano raggiunto il risultato di riciclaggio indicato dall'articolo 1, commi 2 e 3 della medesima legge regionale n.20, da effettuarsi in unica soluzione entro il giorno 30 settembre;

termine del 30 settembre, saranno esclusi dai finanziamenti regionali per i due anni seguenti;

- La D.G.R. 683 del 2 agosto 2019 recante “Definizione modalità, contenuti e tempistiche per la compilazione dell’applicativo O.R.So. (Osservatorio rifiuti sovraregionale) relativo alla raccolta dati relativi ai rifiuti gestiti dagli impianti in Regione Liguria. L.r. n. 23 /2007, art. 17 bis”, la quale prevede ai fini dell’adempimento di cui al sopra richiamato articolo 17 bis della l.r. n.23/2007 la compilazione, da parte dei gestori dell’applicativo web-service denominato O.R.So., relativamente alla sezione “impianti”, entro il 30 aprile di ogni anno per i dati relativi all’anno solare precedente a partire dai dati 2020, mentre per i dati 2019, entro il 30/6/2020.

PRESO ATTO delle seguenti note :

- prot. n. 7019 in data 11/03/2020 di Arpal, che, in relazione alle disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, rappresenta come molti referenti comunali per il caricamento dati in O.R.So. comuni abbiano manifestato per le vie brevi difficoltà a recarsi sul posto di lavoro per ottemperare a quanto previsto dalla normativa, chiedendo di conseguenza di valutare la possibilità di una proroga delle tempistiche definite dalla DGR 151/2017;
- prot. n. 92168/RIF del 12/03/2020 del Comune di Genova, che, alla luce della nota situazione di emergenza sanitaria in atto dovuta alla pandemia Covid_19, richiede il rinvio del censimento ORSO relativo ai dati dell’anno 2019 sulle raccolte degli RSU posticipandone i termini.

CONSIDERATO che, per effetto delle disposizioni nazionali richiamate in premessa, emanate in conseguenza dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili al fine del contenimento, l’operatività di Enti pubblici ed Imprese private risulta fortemente condizionata anche in termini di disponibilità di personale, circostanza che implica difficoltà a garantire il rispetto dei termini sopra riportati per gli adempimenti relativi all’accertamento dei dati relativi ai rifiuti gestiti nell’anno 2019.

RITENUTO pertanto opportuno, in considerazione dello stato di emergenza e delle conseguenze dello stesso, disporre, per l’anno 2020, una proroga di quattro mesi dei termini indicati:

- all’articolo 5 della L.r. n.23/2007;
- dalla D.G.R. n.151 del 24 febbraio 2017 e relativo allegato 3;
- dalla D.G.R. 176 del 3 marzo 2017, con l’esclusione del termine per il versamento delle somme di cui al comma 6 dell’articolo 3 della Legge Regionale n. 20/2015, per i Comuni che non

abbiano raggiunto il risultato di riciclaggio indicato dall'articolo 1, commi 2 e 3 della medesima legge regionale n.20, per cui si dispone una proroga al 31 dicembre 2020

- dalla D.G.R. 683 del 2 agosto 2019;

ai fini degli adempimenti previsti dagli artt. 5 e 17 bis della Legge regionale n.23/2007 e di tutti i termini a questi conseguenti.

ORDINA

per l'anno 2020, una proroga di di quattro mesi dei termini indicati:

- all'articolo 5 della L.r. n.23/2007;
- dalla D.G.R. n.151 del 24 febbraio 2017 e del relativo allegato 3;
- dalla D.G.R. 176 del 3 marzo 2017, con l'esclusione del termine per il versamento delle somme di cui al comma 6 dell'articolo 3 della Legge Regionale n. 20/2015, per i Comuni che non abbiano raggiunto il risultato di riciclaggio indicato dall'articolo 1, commi 2 e 3 della medesima legge regionale n.20, per cui si dispone una proroga al 31 dicembre 2020
- dalla D.G.R. 683 del 2 agosto 2019;

ai fini degli adempimenti previsti dagli artt. 5 e 17 bis della Legge regionale n.23/2007 e di tutti i termini a questi conseguenti.

MANDA

Ai Comuni della Liguria

Ad Arpal

Alla Camera di Commercio di Genova e delle Riviere Liguri

Alle Province liguri

Alla Città Metropolitana di Genova

La presente Ordinanza è pubblicata sul sito Web della Regione Liguria

Genova, li 12 Marzo 2020


GIOVANNI TORI